

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017
487/2017/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRISPETTIVI PER SUPERO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI
DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO GAS CHE ALIMENTANO IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE DI GAS PER AUTOTRAZIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a., come da ultimo approvato;
- il Codice di Rete della Società Gasdotti Italia S.p.a., come da ultimo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la deliberazione 137/02, all'articolo 9, prevede, relativamente ai punti della rete di trasporto non interconnessi con l'estero, con gli stoccaggi, con i terminali di rigassificazione o con impianti di generazione elettrica un'unica modalità di conferimento di capacità per il servizio di trasporto continuo; in particolare, il comma 9.1, lettera c), dispone che la capacità sia conferita entro il 31 agosto di ogni anno, per un anno termico, con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno;
- la medesima deliberazione, all'articolo 17, disciplina i corrispettivi da applicare nei casi in cui vi sia uno scostamento tra la capacità utilizzata da un utente in un punto di uscita o di riconsegna e la capacità conferita su base giornaliera, prevedendo:
 - al comma 17.7, che nel caso in cui in un punto di uscita si verifichi uno scostamento superiore al 5 per cento, ma inferiore o eguale al 15 per cento, l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di uscita in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese;
 - al comma 17.8, che nel caso in cui in un punto di uscita si verifichi uno scostamento superiore al 15 per cento, l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari a 1,5 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di uscita in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 15 per cento, ferma restando l'applicazione del corrispettivo di cui al precedente alinea;
 - al comma 17.9, che nel caso in cui in un punto di riconsegna si verifichi uno scostamento superiore al 10 per cento, l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese;
- le richiamate disposizioni trovano inoltre più specifica attuazione nelle norme contenute nei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto legislativo 257/16 prevede, all'articolo 18, comma 18.8, che l'Autorità adotti *“misure finalizzate all'eliminazione delle penali di supero di capacità giornaliera ai punti di riconsegna delle reti di trasporto e di distribuzione direttamente connessi agli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, per prelievi superiori fino al 50 per cento della capacità del punto di riconsegna, per un periodo complessivo, anche non continuativo, non superiore a novanta giorni all'anno”*;

- l'attuazione della norma richiamata al punto precedente non necessiti di consultazione in quanto disposizione a contenuto vincolato, ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A.

RITENUTO:

- di prevedere che le imprese di trasporto:
 - 1) non applichino i corrispettivi di cui al comma 17.9 della deliberazione 137/02 in caso di scostamento fino al 50 per cento tra la capacità utilizzata da un utente in un punto riconsegna direttamente connesso ad un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione e la capacità conferita su base giornaliera presso tale punto, per un periodo complessivo, anche non continuativo, non superiore a novanta giorni per anno termico;
 - 2) non applichino i corrispettivi di cui al comma 17.7 e 17.8 della deliberazione 137/02 in caso di scostamento in un punto di uscita direttamente conseguente ad uno scostamento ricadente nella tipologia di cui al precedente punto 1);
 - 3) applichino, in luogo dei corrispettivi di cui ai precedenti punti 1) e 2), un corrispettivo di capacità giornaliero pari al corrispettivo di capacità annuale diviso 365;
- di prevedere che le disposizioni di cui al precedente punto si applichino successivamente alla conclusione dei contratti di trasporto in essere presso i punti di riconsegna interessati, ossia a partire dal prossimo anno termico;
- di disporre che le imprese di trasporto predispongano una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e la trasmettano all'Autorità, previa effettuazione della consultazione degli utenti;
- di prevedere che la suddetta proposta individui altresì le modalità di coordinamento tra gli operatori interconnessi necessarie all'attuazione delle disposizioni della presente deliberazione anche con riferimento alle penali conseguenti ad eventuali superi presso punti di riconsegna della distribuzione connessi ad un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione

DELIBERA

1. che l'impresa di trasporto, a partire dall'1 ottobre 2017, in caso di scostamento in un punto di riconsegna direttamente connesso ad un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione, applichi, limitatamente ai primi novanta giorni dell'anno termico, anche non consecutivi, in cui si verifichi tale scostamento, in luogo del corrispettivo di cui al comma 17.9 della deliberazione 137/02, un corrispettivo pari al corrispettivo di capacità annuale del punto di riconsegna riproporzionato su base giornaliera moltiplicato per la quota di scostamento giornaliero inferiore o uguale al 50% della capacità conferita;

2. che l'impresa di trasporto qualora si verifichi, contestualmente allo scostamento di cui al punto 1 e nei limiti ivi previsti, anche uno scostamento presso il punto di uscita cui appartiene il punto di riconsegna, applichi, in luogo dei corrispettivi di cui ai commi 17.7 e 17.8 della deliberazione 137/02, un corrispettivo pari al corrispettivo di capacità annuale del punto di uscita riproporzionato su base giornaliera, moltiplicato per il minore fra:
 - a) lo scostamento giornaliero presso il punto di uscita,
 - b) lo scostamento giornaliero di cui al punto 1,
 - c) il 50% della capacità conferita presso il punto di riconsegna;
3. che resti comunque ferma l'applicazione dei corrispettivi di cui ai commi 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione 137/02 all'eventuale scostamento eccedente i limiti di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. di prevedere che le imprese di trasporto predispongano una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e la trasmettano all'Autorità, previa effettuazione della consultazione degli utenti;
5. di prevedere che la proposta di cui al precedente punto 4 individui altresì le modalità di coordinamento tra gli operatori interconnessi necessarie all'attuazione delle disposizioni della presente deliberazione anche con riferimento alle penali conseguenti ad eventuali superi presso punti di riconsegna della distribuzione connessi ad un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione;
6. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.a e Società Gasdotti Italia S.p.a.;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

28 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni